

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola
Ufficio III

Nota del 9 marzo 2005 prot. n. 338.

Corsi abilitanti speciali ex lege n. 143/2004 - Faq

Al fine di fornire alcuni chiarimenti su modalità e termini della presentazione delle domande di partecipazione ai corsi speciali abilitanti di cui al D.M. n. 21/2005, nonché su alcune problematiche riguardanti i requisiti di ammissione ai corsi medesimi, si inviano alcune Faq che rispondono alle richieste più ricorrenti pervenute a questa Direzione.

Quanto sopra, anche in considerazione dell'opportunità di rendere quanto più omogeneo possibile il comportamento dei Csa competenti all'esame delle domande di partecipazione ai corsi di cui trattasi.

Le suddette Faq verranno pubblicate sul sito internet e sulla rete intranet del Miur.

p. IL DIRETTORE GENERALE

Cosentino

IL DIRIGENTE

Pilo

F.A.Q. IN MATERIA DI CORSI ABILITANTI E SPECIALIZZANTI PER IL SOSTEGNO (D.M. N. 21/2005)

1) D. - I docenti con i requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c/bis e comma 1/ter della legge n. 143/2004 possono fare domanda in base alle disposizioni di cui al D.M. n. 21 del 9/2/2005?

R. - No, Le predette categorie, come esplicitamente prevede l'art. 4 del D.M. n. 21/2005, devono attendere l'emanazione di un successivo D.M. che stabilirà tempi e modalità di partecipazione ai corsi.

2) D. - I docenti possono presentare la domanda in una regione diversa da quella in cui prestano servizio?

R. - No, perché incompatibile con il regolare svolgimento del servizio scolastico. Ovviamente, potrà essere accolta la domanda in regione diversa, qualora l'aspirante si trovi in una si-

tuazione giuridica che non comporti per l'intero periodo di durata del corso o, per parte prevalente, la prestazione del servizio (ad esempio, astensione obbligatoria o facoltativa, assolvimento degli obblighi di leva).

3) D. - Possono presentare domanda i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie e nelle scuole legalmente riconosciute?

R. - Sì, a condizione che i docenti interessati abbiano tutti i requisiti previsti, rispettivamente, dagli artt. 1, 2 e 3 del D.M. n. 21/2005 e siano, comunque, privi di abilitazione, idoneità o specializzazione specifica per l'incarico a tempo indeterminato attualmente ricoperto.

4) D. - I docenti interessati allo scioglimento della riserva prevista dall'art. 2, comma 7/bis della legge n. 143/2004 devono presentare un'apposita istanza?

R. - Gli interessati devono attendere la prossima riapertura delle graduatorie permanenti per l'a.s. 2005/2006 e dovranno presentare domanda di inserimento a pieno titolo, compilando apposita sezione del modello di iscrizione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di legge per lo scioglimento positivo della riserva.

5) D. - Il servizio di 360 gg. di sostegno richiesto per i docenti di cui all'art. 1 del D.M. n. 21/2005 può essere raggiunto anche cumulando il servizio su posto comune?

R. - No, sono validi solo i servizi prestati su posti di sostegno, anche se in scuole di ordine e grado diverso, purché prestati con il possesso del prescritto titolo di studio.

6) D. - Possono partecipare ai corsi da attivare ai sensi dell'art. 3, del D.M. n. 21/2005 i docenti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguita nella sessione riservata di abilitazione?

R. - No, la norma ammette ai corsi esclusivamente i docenti che hanno superato le prove di "pubblici concorsi" che, nel caso specifico della scuola, sono i concorsi per esami e titoli e non le sessioni di esami di abilitazione che, per definizione, sono appunto riservate a docenti in possesso di specifici requisiti di servizio.

7) D. - Possono partecipare docenti già abilitati o idonei per lo stesso insegnamento o la stessa classe di abilitazione?

R. - No, la norma non lo consente neppure per l'eventuale miglioramento del punteggio. Si precisa, peraltro, che chi è in possesso di una delle due abilitazioni comprese negli ambiti

disciplinari da 1 a 5 non deve iscriversi al corso per conseguire l'altra abilitazione, in quanto le abilitazioni sono state dichiarate corrispondenti con D.M. n. 354/1998.

8) D. - Possono partecipare docenti già abilitati in altro posto o classe di concorso?

R. - Sì, a condizione che posseggano tutti i requisiti previsti dalle norme; ad esempio, per i docenti di cui all'art. 1 del D.M. n. 21/2005, purché in possesso del titolo di specializzazione e 360 gg. di servizio nel sostegno prestato con il titolo di studio valido nel tipo di ruolo prescelto.

9) D. - Si possono cumulare al fine del raggiungimento dei 360 gg. i servizi prestati prima e/o dopo il periodo fissato dalla legge n. 143/2004 e dal D.M. n. 21/2005 (1 settembre 1999-6 giugno 2004)?

R. - No, sia il numero dei giorni, sia i termini iniziale e finale per il calcolo, sono fissati in modo perentorio dalla norma.

10) D. Possono essere utili, per il calcolo dei 360 gg., servizi prestati in attività parascolastiche, di studio, ricerca, insegnamento universitario, ecc.?

R. - No, i servizi valutabili sono esclusivamente quelli riferibili ad insegnamenti curriculari prestati in classi di concorso delle scuole secondarie di I e II grado o a posti di insegnamento di scuola dell'infanzia e primaria e per cui sono costituite ai fini del reclutamento le relative graduatorie ed elenchi di sostegno.

11) D. - Possono chiedere di partecipare ai corsi di cui all'art. 2 del D.M. n. 21/2005 (insegnanti tecnico-pratici) docenti in possesso del titolo di studio valido, che abbiano prestato servizio per 360 giorni in altri insegnamenti?

R. - No, la partecipazione è riservata agli insegnanti tecnico-pratici che, eventualmente, possono, ai fini del raggiungimento dei 360 gg. utili, cumulare il servizio prestato come Itp con quello prestato in altro posto di insegnamento o altra classe di concorso.

Va osservato, peraltro, che ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 21/2005 è consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali previsti dall'art. 2 della legge n. 143/2004.

12) D. - E' possibile la partecipazione ad un corso speciale indetto con D.M. n. 21/2005 e, successivamente, ad un altro corso da attivare entro il 31 dicembre 2005?

R. - No, come sopra precisato con la precedente Faq, il D.M. n. 21/2005 lo esclude.

13) D. - Sono validi i periodi di congedo ordinario ai fini del calcolo dei 360 giorni di servizio?

R. - Sì, nei confronti del personale che ha stipulato il contratto a tempo determinato di durata annuale.

14) D. - Il docente abilitato che ha prestato servizio per 360 giorni nel sostegno in una classe di concorso della scuola secondaria di II grado può iscriversi al corso per conseguire altra abilitazione in una diversa classe di concorso compresa nella medesima area disciplinare?

R. - Sì, se è in possesso del titolo di accesso alla classe per cui chiede di conseguire l'abilitazione, come prevede l'art. 1, comma 4 del D.M. n. 21/2005.

15) D. - Ai fini della partecipazione ai corsi speciali indetti ex lege n. 143/2004, sono validi i servizi prestati con contratto di prestazione d'opera o di collaborazione coordinata e continuativa?

R. - Sì, purché siano relativi ad insegnamenti curricolari e siano computati per i soli giorni di effettivo servizio.

16) D. - Ai fini della partecipazione ai corsi speciali, di cui all'art. 1 del D.M. n. 21/2005, per il conseguimento dell'abilitazione per una classe di concorso della scuola secondaria di I grado cosa si intende per "area disciplinare nella quale hanno ottenuto la nomina su posto di sostegno"?

R. - Si intendono tutte le classi di concorso della scuola secondaria di I grado.

17) D. - Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso dell'idoneità per una sola classe di concorso compresa negli ambiti disciplinari dal n. 10 al n. 20 possono partecipare per conseguire la/e restante/i idoneità?

R. - Sì, come peraltro previsto dal punto 5 del relativo modello di domanda, fermo restando il possesso della specifica qualifica.

18) D. - Può essere presentata a mano la domanda di ammissione ai corsi speciali?

R. - Sì, la domanda può essere presentata a mano al competente Csa nei termini previsti dal D.M. n. 21/2005, ovvero con raccomandata. In quest'ultimo caso fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.